

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

- SEZ. I

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 5599/2025

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

PER: il sig. **Francesco Garau Finore**, nato a Novara l'11.9.1996 (C.F. GRFFNC96P11F952J), rappresentato e difeso, come da procura *ad litem* in calce al ricorso introduttivo rilasciata su foglio separato, dall'avv. Marco Iannaccone (C.F. NNCMRC78E18F839G) con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 37 ed in via telematica all'indirizzo p.e.c. marcoiannaccone@avvocatinapoli.legalmail.it, presso cui il procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche di provvedimenti ed avvisi, anche ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 104/2010; a mente del comma 1 del citato art. 136 C.P.A. si indica il seguente numero di fax 0814976131;

CONTRO: il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *p.t.* (C.F. 80184430587), rapp.to e difeso come in atti;

NONCHE': il sig. **Nicola Schirripa** (C.F. SCHNCL75C02D976I), il sig. **Moreno Scalise** (C.F. SCLMRN84B11H501R) e il sig. **Alessandro Di Gregorio** (C.F. DGRLSN70P05G273L);

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, E/O L'INEFFICACIA

AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, LETT. C) DEL D.LGS. N. 104/2010

a) della graduatoria finale di merito, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 (ed allegata al relativo verbale) e validata con il decreto sub a), non pubblicata, relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari *medio tempore* emessi dall'On.le Collegio adito, non è stato disposto l'inserimento del ricorrente con l'attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per

l'espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20);

b) della graduatoria definitiva dei vincitori ed idonei, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 (allegata al relativo verbale), nonché validata dal Direttore Generale con specifico decreto prot. n. 13630/2025, pubblicata il 12 novembre 2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente - relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari *medio tempore* emessi dall'On.le Collegio adito, non è stato disposto l'inserimento del ricorrente con l'attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per l'espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20), sebbene tra i vincitori ed idonei risultano ammessi candidati, non in possesso di titolo di riserva *ex lege*, che hanno totalizzato il punteggio inferiore di 48,5;

c) del verbale dell'11.12.2025, con cui la Commissione esaminatrice approvava la graduatoria definitiva di merito e la graduatoria definitiva dei vincitori ed idonei, nella parte in cui, sciogliendo la riserva sul candidato Francesco Garau Finore, rilevava in guisa parzialmente inesatta che lo stesso "*è stato ammesso alla prova scritta con riserva con punteggio di 5.5*", così deliberando di non includerlo, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari *medio tempore* emessi dall'On.le Collegio adito, nella graduatoria di merito (e quindi in quella dei vincitori) sul presupposto che "*il giudizio TAR è ancora sub judice*";

d) *quatenus opus* e in parte qua del decreto prot. n. 13630 del 12 novembre 2025, con cui il Direttore Generale ha validato la graduatoria definitiva di merito e quella dei vincitori ed idonei approvata dalla Commissione di Gara nella seduta dell'11 novembre 2025;

e) *quatenus opus* della nota prot. n. 235361 del 27 novembre 2025, con cui l'Amministrazione resistente riscontrava l'istanza di accesso agli atti del 14

novembre 2025, nella parte in cui in relazione alla richiesta del candidato Garau Finore di prendere visione della graduatoria di merito precisa che *“in ragione del fatto che il TAR si è meramente limitato ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null’altro, la Commissione, con verbale dell’11.11.2025 ha ritenuto di non inserire il sig. GARAU FINORE in graduatoria”*, attribuendo al ricorrente, il punteggio totale di 48,5, con soli 5,5 punti assegnati alla valutazione dei titoli;

f) quatenus opus della nota prot. n. 240440 del 4 dicembre 2025, con cui il Ministero resistente trasmetteva gli atti richiesti con l’istanza di accesso agli atti del 14 novembre 2025, nella parte in cui, con riferimento alla richiesta del candidato relativa al calcolo ed attribuzione del punteggio a lui riconosciuto dalla Commissione di gara, precisa che *“il TAR si è meramente limitato ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null’altro, la Commissione esaminatrice ha ritenuto di non dover procedere al calcolo del punteggio complessivo del ricorrente finalizzato all’inclusione nella graduatoria di merito”*;

g) quatenus opus e in parte qua, del decreto prot. n. 14567 del 28 novembre 2025 e dell’elenco ad esso allegato, con cui il Direttore Generale ha disposto l’assunzione in servizio dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta delle sedi tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025;

h) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente;

E PER L’ACCERTAMENTO

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo/requisito effettivamente posseduto, ovvero sia per il titolo di studio ed il voto di esame realmente conseguito/posseduto presso l’istituto scolastico dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il punteggio complessivo di punti 6 in luogo dei 5.5 attribuiti dalla Commissione esaminatrice, con conseguente riconoscimento del diritto ad essere inserito dall’Amministrazione resistente nelle graduatorie di merito e dei vincitori ed idonei *medio tempore* approvate e validate, con il punteggio complessivo di 49 punti ottenuto dalla sommatoria dei tre punteggi

(6+23+20), derivanti rispettivamente dall'esito della corretta valutazione dei titoli e dell'espletamento delle due ulteriori prove concorsuali espletate e superate.

FATTO

Come noto, con il ricorso introduttivo il ricorrente domandava l'annullamento, previa emanazione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. "a) della graduatoria dei n. 63.762 candidati (denominata allegato 1) approvata il 17.3.2025 e pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025, relativa alla valutazione dei soli titoli per l'ammissione alla prova scritta del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 5.5. in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; b) dell'elenco dei n. 10.151 candidati ammessi a sostenere la prova scritta approvato il 17 marzo 2025 e pubblicato Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025 del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova nonostante i 6 punti a lui spettanti a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; c) dell'avviso denominato "Istanze di riesame - Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli" pubblicato il 18.4.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente con cui quest'ultimo comunicava che la Commissione, nella seduta del 16.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, approvato in pari data, passati dunque da n. 10.151 a n. 10.163 candidati, nella parte in cui, rigettando implicitamente l'istanza di correzione del

punteggio trasmessa dal ricorrente con pec del 21.3.2025, non gli ha attribuito il punteggio di 6 spettante a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti e, di conseguenza, non lo ha inserito nell'elenco aggiornato dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta: d) dell'avviso denominato "diario d'esame e sedi" pubblicato il 22.4.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui quest'ultimo pubblicava l'elenco denominato "allegato 1" di convocazione dei candidati alla prova scritta del 16.5.2025, riportando la divisione dei candidati divisi per le varie sedi di residenza, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova; e) della nota trasmessa a mezzo pec il 24.4.2025, mercè la quale l'Ufficio III – Concorsi ed inquadramenti del Ministero della Giustizia, in relazione all'istanza di modifica/correzione del punteggio inviata dal ricorrente il 21.3.2025, comunicava che la Commissione esaminatrice nella sessione del 16.4.2025, verbale n. 13, non aveva accolto la richiesta confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato; f) del verbale n. 13 del 16.4.2025 della Commissione esaminatrice, ancorchè non conosciuto dal ricorrente ma richiamato nella nota sub d), nella parte in cui non ha accolto la richiesta di correzione del punteggio del ricorrente confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato, in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; g) del verbale della Commissione esaminatrice n. 4 del 10.1.2025, ancorchè non conosciuto dal ricorrente ma richiamato nella nota sub d), nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente il punteggio di 5.5 in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; h) se e per quanto occorra e in parte qua, dei verbali della commissione di gara del 12.11.2024 e 16.12.2024, ancorchè non conosciuti dal ricorrente ma richiamati nella nota sub d), e del conseguente allegato denominato "criteri applicati dalla commissione per l'esame delle domande pervenute" pubblicato il 19.3.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui venivano predeterminati i criteri per l'esame da parte della Commissione dei titoli delle domande pervenute; i) se e per quanto occorra, dell'avviso denominato "Istanze di riesame - Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli" pubblicato il 30.4.2025 sul Portale "inPA" e sul

sito istituzionale del Ministero resistente con cui comunicava che la Commissione, nella seduta del 30.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, con i successivi aggiornamenti, passati dunque a n. 10.164 candidati; j) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente” nonchè l'accertamento “del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo/requisito effettivamente posseduto, ovvero sia per il titolo di studio ed il voto di esame effettivamente conseguito/posseduto presso l'istituto scolastico dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il punteggio complessivo in graduatoria di punti 6 in luogo dei 5.5 attribuiti dalla Commissione esaminatrice, con conseguente diritto all'inserimento nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'imminente prova scritta del 16.5.2025 del concorso in esame”.

A sostegno dell'impugnativa proponeva un unico articolato motivo di ricorso con il quale censurava l'illegittimità degli atti impugnati poiché contrastanti non solo con la *lex specialis* e con il principio del *favor participationis*, ma anche con il canone di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ed in particolare del principio di ragionevolezza, poiché negavano al ricorrente il diritto a vedersi riconoscere il giusto punteggio in ragione dell'effettivo e miglior requisito/titolo posseduto, anche mediante doverosa applicazione della procedura di soccorso istruttorio.

In data 8.5.2025, quindi, l'adito Collegio emetteva il decreto n. 2506/2025, con il quale, accogliendo la domanda cautelare *ex art.* 56 c.p.a. proposta dal ricorrente, lo ammetteva a partecipare, con riserva, alla prova scritta che si sarebbe svolta il 16.5.2025; fissando, quindi, la Camera di Consiglio per il giorno 4.6.2025.

Il sig. Garau Finore, dunque, sosteneva la suddetta prova superandola con il punteggio di 23 punti.

Quindi, all'esito della Camera di Consiglio del 4.6.2025, l'On.le Collegio adito emetteva l'ordinanza n. 3067 del 5.6.2025, mercè la quale, preso atto dell'esito della prova scritta sostenuta dal ricorrente e della conseguente ammissione alla

successiva prova pratica, accoglieva l'istanza cautelare, confermando l'ammissione con riserva disposta con il precedente decreto e sospendendo in guisa interinale l'esecuzione degli atti avversati.

In data 16.7.2025, quindi, il sig. Garau Finore sosteneva l'indicata ulteriore prova selettiva, superandola con il punteggio massimo di 20/20 (cfr. verbale allegato).

Al termine dell'espletamento delle tre fasi concorsuali, dunque, il ricorrente totalizzava il punteggio di 49 punti, ovvero 6 punti per i titoli (come con riserva riconosciuto dall'adito T.A.R.), 23 per la prova scritta e 20 per la prova pratica.

Tuttavia, in data 12.11.2025, l'Amministrazione procedeva alla pubblicazione sulla piattaforma IN.PA e sul proprio sito istituzionale della graduatoria dei vincitori - approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11.11.2025 e validata dal Direttore generale con decreto n. 13630/2025 - nella quale, tuttavia, non risultava inserito - nemmeno con riserva, in esecuzione del richiamato provvedimento cautelare - il sig. Garau Finore, sebbene tra i vincitori fossero presenti altri candidati, senza titolo di riserva *ex lege*, che avevano conseguito il punteggio inferiore di 48,5.

Con successivo avviso del 13.11.2025, poi, il Ministero precisava che *“con riferimento alla graduatorie di merito e dei vincitori e idonei formulate ed approvate dalla Commissione esaminatrice con verbale dell'11 novembre 2025, si rappresenta che nel rispetto dell'attuazione sistematica delle indicazioni contenute nelle Linee guida del Garante Privacy del 14 maggio 2015 e nella delibera n. 525 del 15 novembre 2023 dell'A.N.A.C., è possibile pubblicare sui siti istituzionali, unicamente la graduatoria dei vincitori. Diversamente non può procedersi nemmeno oscurando il nominativo del candidato meramente idoneo. Tuttavia, nei prossimi giorni, in conformità delle normative vigenti, verrà comunicato a tutti i candidati idonei la propria posizione in graduatoria”*.

Pertanto, in data 14.11.2025, il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall'Ente resistente, inviava formale istanza di accesso agli atti finalizzata ad ottenere, tra l'altro, copia del verbale dell'11.11.2025; copia del verbale (o parte del verbale) in cui la commissione di gara calcolava e gli attribuiva il punteggio complessivo ottenuto in ragione degli esiti delle prove espletate nonché la

relativa posizione in graduatoria; copia della graduatoria di merito in relazione alla posizione da lui conseguita con il riconoscimento della relativa idoneità attribuitagli con riserva.

Inoltre - ai fini della proposizione del presente ulteriore gravame - chiedeva di ottenere copia dei recapiti completi di dati personali, residenza anagrafica ed eventuale domicilio digitale (pec) di almeno dieci dei concorrenti inseriti in graduatoria con punteggio pari/inferiore a quello conseguito dal ricorrente (49 punti), essendo disponibile sul sito della P.A. la graduatoria e l'elenco con i soli codici di partecipazione dei candidati ed i relativi nome e cognome.

Con nota prot. n. 235361 del 27.11.2025, quindi, l'Amministrazione resistente riscontrava parzialmente detta istanza, precisando che, in ordine alla richiesta della graduatoria di merito *"in ragione del fatto che il TAR si è meramente limitato ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null'altro, la Commissione, con verbale dell'11.11.2025 ha ritenuto di non inserire il sig. GARAU FINORE in graduatoria"*, quindi, invitandolo al pagamento dei diritti di copia al fine di procedere all'inoltro della documentazione richiesta, nel frattempo comunicando i nominativi di tre candidati cointeressati, individuati dall'Amministrazione tra i vincitori che avevano totalizzato il punteggio di 48,5, in virtù di un punteggio ipotetico calcolato per il ricorrente pari a 48,5 punti (e quindi con soli 5,5 punti ipoteticamente attribuiti per i titoli !).

In data 28.11.2025, poi, veniva pubblicato sulla piattaforma IN.PA e sul sito istituzionale, il provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. 14567/2025, con cui veniva disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta delle sedi tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025, con allegato l'elenco degli assegnatari e della rispettiva sede.

Nell'avviso veniva precisato come fossero state assegnate solo 916 delle 1000 disponibili.

Il 4.12.2025, quindi, con nota prot. n. 240440/2025, il Ministero resistente trasmetteva gli atti richiesti con l'istanza di accesso agli atti, tra cui anche il verbale di commissione dell'11.11.2025, precisando, in riferimento alla richiesta del candidato relativa al calcolo ed attribuzione del punteggio a lui riconosciuto dal

seggio di gara, che *“il TAR si è meramente limitato ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null’altro, la Commissione esaminatrice ha ritenuto di non dover procedere al calcolo del punteggio complessivo del ricorrente finalizzato all’inclusione nella graduatoria di merito”*.

Ed infatti, a pagina due del riferito verbale di commissione, quest’ultima, in guida preliminare, sciogliendo la riserva posta sul candidato Francesco Garau Finore, in elusione dei provvedimenti cautelari *medio tempore* emessi dall’On.le Collegio adito (e richiamati nel verbale), rilevava in guida inesatta che lo stesso *“è stato ammesso alla prova scritta con riserva con punteggio di 5.5”*, deliberando di non includerlo nella graduatoria di merito (e quindi in quella dei vincitori) sull’infondato e illegittimo presupposto che *“il giudizio TAR è ancora sub judice”*.

Al contrario, il doveroso inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito, quanto meno con riserva in attesa della definizione del presente giudizio, con il punteggio di 49 punti derivante dalla sommatoria ottenuta dalla corretta valutazione dei titoli (6 punti), con l’esito della prova scritta (23 punti) e della prova pratica (20 punti), avrebbe comportato, alla luce della documentazione trasmessa dall’Ente resistente e salvo diverse evidenze che dovessero emergere nel corso del giudizio, l’inserimento del medesimo anche nella graduatoria dei vincitori ed idonei, posizionandosi quest’ultimo con il riferito punteggio innanzi a quei candidati, non in possesso di titolo di riserva *ex lege*, che hanno totalizzato un punteggio complessivo inferiore di 48,5 (da posizione 912 a 915).

Pertanto, il ricorrente, nonostante l’ordinanza cautelare emessa dall’adito Collegio, si ritrova – a procedura conclusa – gravemente pregiudicato in quanto escluso non solo dalla graduatoria di merito ma potenzialmente anche da quella degli idonei vincitori.

Persiste, pertanto, in capo quest’ultimo, l’interesse alla decisione del presente ricorso, al fine di vedersi definitivamente riconosciuto il punteggio di 6 punti per la valutazione dei titoli in luogo dei 5.5 ingiustamente attribuiti dalla Commissione esaminatrice (come ribaditi anche nel verbale dell’11.11.2025 !) con conseguente diritto ad essere inserito, previo annullamento *in parte qua e quatenus opus* degli atti gravati in questa sede, nelle graduatorie finale di merito, nonché in quella dei

vincitori ed idonei, *medio tempore* approvate e validate dall'Amministrazione resistente, con il punteggio complessivo di 49 punti ottenuto dalla sommatoria dei tre punteggi (6+23+20) derivanti dall'esito della valutazione dei titoli e dell'espletamento delle due ulteriori prove concorsuali.

Pertanto, integralmente riportandosi al ricorso introduttivo proposto avverso gli atti di gara ivi meglio specificati, nella parte in cui hanno attribuito al ricorrente il punteggio di 5.5. in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti, con conseguente non ammissione alle successive prove selettive, in esito alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori ed idonei e quella finale di merito, nonché della ingiusta/errata decisione della Commissione di gara riportata nell'impugnato verbale dell'11.12.2025, con la quale è stato deliberato di non includere, eventualmente con riserva, il ricorrente nelle riferite graduatorie con il punteggio totale di 49 punti, si impone l'esigenza di estendere l'impugnativa agli atti conclusivi della procedura concorsuale, siccome affetti tutti sia da profili di illegittimità autonoma, che da evidenti profili di illegittimità derivata e riflessa in ordine a tutte le censure già formulate con il ricorso introduttivo.

Alla stregua di quanto esposto, i provvedimenti in questa sede impugnati si appalesano illegittimi e meritano di essere annullati in ragione dei seguenti

MOTIVI

1. ILLEGITTIMITA' AUTONOMA.

I. VIOLAZIONE/ELUSIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 3067/2025 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 55, 56, 59 E 114 C.P.A. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 3, PAR. A) DEL BANDO DI SELEZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 3 DENOMINATO CRITERI APPLICATI DALLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 15 DEL D.P.R. N. 487/1994 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO *DEL FAVOR PARTECIPATIONIS* - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA -

ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – MANIFESTA INGIUSTIZIA – CONTRADDITTORIETA' – IRRAGIONEVOLEZZA – ALTRI PROFILI

In primo luogo, i provvedimenti impugnati sono autonomamente illegittimi siccome smaccatamente elusivi e/o violativi dell'ordinanza cautelare n. 3067/2025 emessa dall'on.le Collegio adito, nella parte in cui, in mancata esecuzione del richiamato provvedimento giudiziale, non è stato disposto l'inserimento del ricorrente con riserva, con l'attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per l'espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20).

Ed invero, con l'indicata ordinanza il Collegio, all'esito della disposta camera di consiglio, accoglieva “l'istanza cautelare e, per l'effetto, previa interinale sospensione dell'esecuzione degli atti avversati, dispone l'ammissione del ricorrente, con riserva, a sostenere la prova scritta del concorso di cui è causa”.

L'ordinanza, dunque, in maniera limpida, non solo ammetteva con riserva il ricorrente a svolgere le successive prove concorsuali, ma provvedeva, in guisa interinale e presupposta, anche a sospendere gli effetti di tutti gli atti gravati con il ricorso introduttivo, ivi compreso il verbale di commissione con cui erano stati erroneamente valutati i titoli posseduti dal ricorrente con attribuzione del punteggio di 5,5 in luogo dei 6 a lui spettanti, nonché il verbale successivo con cui era stata rifiutata la richiesta correzione del punteggio.

Quindi, in virtù del chiaro tenore dispositivo dell'ordinanza richiamata, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto doverosamente adeguarsi agli effetti conformativi da essa discendenti e, dunque, sebbene con riserva, inserire il ricorrente sia nella graduatoria di merito che in quella dei vincitori, attribuendogli, in attesa della decisione di merito, il punteggio provvisorio di 49 punti, comprensivo dei 6 punti relativi alla valutazione dei titoli e rappresentati il limite minimo per l'accesso alla successiva fase concorsuale.

Di contro, in patente e grave elusione del disposto ordine giudiziale, la Commissione di gara, a pagina 2 del verbale relativo alla seduta dell'11.11.2025 - con cui sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori - sciogliendo preliminarmente la specifica riserva riguardante il ricorrente, rilevava in via

inesatta che “è stato ammesso alla prova scritta con riserva con punteggio di 5.5”, per poi, in maniera illogica ed illegittima, deliberare di non includerlo nella graduatoria di merito (e quindi in quella dei vincitori) “*poiché il giudizio di merito è ancora sub judice*” (sic!).

Con la richiamata decisione del seggio di gara, quindi, l'Amministrazione statale, in evidente danno del candidato, finisce chiaramente per eludere e non recepisce gli effetti conformativi discendenti dall'ordinanza n. 3067/2025, siccome continua a considerare il ricorrente alla stregua di un candidato escluso dalla procedura concorsuale, per effetto del punteggio di 5,5 ottenuto alla valutazione dei titoli, sebbene, proprio in virtù del richiamato provvedimento cautelare, gli atti afferenti l'ingiusta valutazione dei titoli posseduti da parte della Commissione e, di conseguenza, la disposta esclusione dalla graduatoria dall'elenco degli ammessi a sostenere la successiva prova scritta (e poi quella pratica), risultano ad oggi esplicitamente sospesi dall'adito Collegio, con conseguente riconosciuto diritto del candidato a poter proseguire la procedura concorsuale e, quindi, ad essere inserito anche nella graduatoria finale, sebbene con riserva e fino alla decisione del presente giudizio, con il punteggio complessivo di 49 punti, nei termini già precisati innanzi. Al contrario, il Ministero resistente con l'incauta decisione quivi contestata, finisce di fatto per non eseguire l'ordinanza n. 3067/2025, giustificando tale grave elusione sulla circostanza che il giudizio sia ancora *sub judice*, sebbene, per effetto del combinato disposto dagli artt. 55 e 59 c.p.a., nelle more della definizione nel merito, l'Amministrazione sia tenuta/obbligata, in guisa conformativa, a dare esecuzione all'ordinanza cautelare medio tempore emessa (!).

La denunciata mancata inclusione con riserva del ricorrente in graduatoria, con assegnazione del relativo punteggio conseguito, nonostante l'ordine dell'On.le Giudice adito, rappresenta quindi una violazione palese non solo del principio di legalità, ma anche di quello di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto il candidato, nonostante il ricorso proposto e i provvedimenti interinali ottenuti, si trova di fatto escluso da una procedura già formalmente conclusa, con evidente pregiudizio dei propri diritti.

Nel concludere, quindi, a fronte di quanto evidenziato innanzi, emerge palese

l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui negando al ricorrente il diritto ad essere inserito, quanto meno con riserva, nella graduatoria di merito e potenzialmente in quella dei vincitori ed idonei, con attribuzione in via provvisoria del punteggio di 49 utilmente conseguito, eludono/violano l'ordinanza n. 3067/2025, di fatto escludendo il sig. Garau Finore dalla procedura in esame nonostante il favorevole provvedimento giudiziale ottenuto, dovendo per l'effetto essere annullati, in guisa autonoma e, *in parte qua*, o comunque, dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010.

2. ILLEGITTIMITA' RIFLESSA E DERIVATA.

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 3, PAR. A) DEL BANDO DI SELEZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 3 DENOMINATO CRITERI APPLICATI DALLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE - VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1324 E 1366 C.C. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLAZIONE AMMINISTRATIVA- - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO - ILLOGICITA' MANIFESTA - MANIFESTA INGIUSTIZIA - CONTRADDITTORIETA' - IRRAGIONEVOLEZZA - ALTRI PROFILI.

Tanto precisato al motivo che precede riguardo i profili di illegittimità autonoma che inficiano la validità degli atti gravati in questa sede, quest'ultimi - nella parte in cui, ingiustamente, recepiscono, in danno del ricorrente, l'esito della precedente fase di valutazione dei titoli nella quale gli è stato attribuito l'ingiusto punteggio di 5.5 (che gli ha precluso l'ammissione alla prova scritta), in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti, conseguenzialmente non inserendolo nelle rispettive graduatorie di merito e dei vincitori con l'attribuzione del punteggio finale di 49 punti (6+23+20), totalizzati, invece, in virtù della corretta valutazione dei titoli e dell'espletamento e superamento sia della prova scritta che di quella pratica - risultano evidentemente viziati anche

dall'illegittimità derivata e riflessa in ordine a tutte le censure formulate con il ricorso introduttivo che qui di seguito integralmente si trascrivono:

"I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 3, PAR. A) DEL BANDO DI SELEZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 3 DENOMINATO CRITERI APPLICATI DALLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1324 E 1366 C.C. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLAZIONE AMMINISTRATIVA- – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – MANIFESTA INGIUSTIZIA – CONTRADDITTORIETA' – IRRAGIONEVOLEZZA – ALTRI PROFILI.

Gli atti gravati sono evidentemente illegittimi poiché contrastanti non solo con la lex specialis e con il principio del favor participationis, ma anche con il canone di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost, ed in particolare del principio di ragionevolezza, così da negare al ricorrente il riconoscimento del giusto punteggio in ragione dell'effettivo e miglior requisito/titolo posseduto.

L'art. 8 del Bando di selezione, rubricato "Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito", al comma 2 chiarisce come "la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione".

Il successivo comma 3, poi, per quanto di interesse, prescrive come "ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri" prevedendo al paragrafo a) "sino a punti 3 per il voto di diploma dichiarato (deve essere inserito solo il diploma conseguito con il miglior profitto) così distinti: (...) Nuovo ordinamento: Voto di diploma da 60 a 70 = 1 punto; Voto di diploma da 71 a 81 = 1,5 punti; Voto di diploma da 82 a 92 = 2 punti; Voto di diploma da 93 a 100 e 100 e lode = 3";

Orbene, come cennato in punto fatto, il ricorrente, pur avendo tempestivamente e validamente compilato in via telematica tramite il portale InPa la domanda di partecipazione alla selezione in esame, solo a seguito della pubblicazione della graduatoria avvenuta il 19.3.2025, si avvedeva della leggerezza compiuta in sede di redazione della medesima, siccome al paragrafo rubricato "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni (legge 4/2013)" aveva sì correttamente dichiarato di possedere il Diploma di scuola secondaria di secondo grado - conseguito presso "l'Ipsar San Benedetto di Cassino - indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera (articolazione enogastronomia)" - con indicazione del relativo anno, ma aveva inesattamente segnato, per un mero errore di digitazione sulla tastiera, quale voto conseguito quello di 81/100 in luogo della reale votazione conseguita ovvero 83/100 (cfr. titolo di studi allegato).

L'inesatta indicazione del voto, dunque, aveva comportato, per effetto della richiamata previsione del bando, l'attribuzione da parte della Commissione esaminatrice del punteggio di 1,5 per il diploma dichiarato in luogo dei 2 punti realmente spettanti al candidato.

L'imprecisione del ricorrente, però, risultava decisiva ai fini della sua ammissione alla successiva prova scritta, siccome laddove gli fossero stati riconosciuti (come realmente spettanti) i 2 punti e sommati ai 4 a lui spettanti per il possesso della patente di tipo C (effettivamente riconosciuti dalla Commissione), avrebbe conseguito il punteggio complessivo di punti 6, con conseguente progressione in graduatoria ed inserimento nell'elenco degli ammessi alla successiva prova scritta in virtù di quanto dichiarato dall'Amministrazione nella pubblicazione degli esiti del 19.3.2025, ovvero dell'ammissione alla suddetta fase concorsuale di tutti quei candidati che hanno ex aequo e con uguale merito ottenuto lo stesso punteggio minimo di 6 punti.

Senonché, l'inesattezza del ricorrente, così come meglio descritta innanzi, è certamente ascrivibile alla categoria giuridica dell'errore formale/materiale, siccome afferente una mera imprecisione numerica in sede di compilazione digitale della domanda in relazione ad un requisito, in specie il reale voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito, indicato in guisa peggiorativa (81/100 anziché 83/100) rispetto a quello effettivamente posseduto, come puntualmente comprovato dal titolo di studio, a tal uopo allegato per opportuna rapida verifica dal sig. Garau Finore alla legittima domanda di correzione inviata al Ministero in data 21.3.2025 (e quindi immediatamente verificabile dalla commissione di esame in sede di valutazione della medesima).

D'altro canto, in casi non dissimili da quello in esame, la costante giurisprudenza - facendo applicazione dell'invocato principio del favor participationis, oltre che dell'imprescindibile canone di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ed in particolare del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa - ha avuto modo di affermare che "un evidente errore materiale nella fase finale della compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso, trasmessa in modalità telematica, firmata nel fac - simile e carente di dichiarazioni non essenziali ai fini dell'ammissione, se non addirittura già rese in altre parti della medesima domanda quale premessa consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto decreto, può essere sanato con il riconoscimento del beneficio dell'errore scusabile" (in termini, T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000);

Sempre la giurisprudenza, poi, in altre circostanze simili, ha chiarito come nel caso in cui il concorrente "incorre in un errore cd. ostantivo consistente nella manifestazione di una volontà diversa da quella reale; tale errore, richiamando le categorie civilistiche, è da considerarsi, oltre che essenziale, riconoscibile per la descritta incoerenza tra il contenuto della domanda e la classe richiesta (art. 1428 e ssc.c.). In presenza di simili dati di fatto, l'amministrazione avrebbe senz'altro dovuto consentire la rettifica in conformità al principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.) e dovendosi privilegiare il principio del favor participationis nei concorsi pubblici in rapporto a errori meramente formali. Tale conclusione va confermata in rapporto alla scusabilità

dell'errore e alla tempestività con cui il concorrente ha chiesto di rettificare il proprio errore" (TAR Campania – Napoli, sez. IV, 2 marzo 2017, n. 1231), ovvero che è illegittimo il provvedimento di esclusione da un concorso per un mero errore materiale nella compilazione della domanda di partecipazione poiché "la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici" (T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 19 dicembre 2016 n. 5824).

Peraltro, sempre in punto di diritto, preme evidenziare che sebbene la domanda di partecipazione ad un concorso sia un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, anche per essa trovano applicazione le regole per l'interpretazione previste dal codice civile per gli atti unilaterali, ovvero l'art. 1324 c.c., secondo cui "le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto" e l'art. 1366 c.c. secondo cui l'interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (si veda in termini, TAR Campania - Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016).

Alla luce dei richiamati precetti giurisprudenziali, dunque, emerge in maniera lampante l'assoluta illegittimità della decisione adottata dal seggio di gara (e quindi dall'Amministrazione intimata) nella seduta del 16.4.2025 (verbale n. 13), come comunicata al ricorrente il 24.4.2025, di non accogliere l'istanza di correzione del 21.3.2025, mediante motivazione asettica e completamente slegata dal quadro ermeneutico di riferimento, precisando la Commissione che "che con il verbale n. 4 del 10/01/2025 ha deliberato, in conformità ai criteri preliminarmente stabiliti, assegnando 5,5 di cui 4 punti per la patente dichiarata C e 1,5 punti per il titolo di studio dichiarato 81/100. La Commissione, all'esito del riesame, verificato che la valutazione compiuta è conforme al bando e ai criteri preliminarmente dati nelle sedute del 12/11/2024 e 16/12/2024, conferma il punteggio pari a 5,5 in precedenza attribuito al candidato"(!).

In guisa del tutto illogica, dunque, asserendo una presunta conformità del punteggio attribuito sia al bando che ai predeterminati criteri di valutazione dei titoli come riportati nell'allegato 3 pubblicato il 19.3.2025 sul sito dell'Ente, i commissari hanno platealmente ignorato la legittima richiesta del ricorrente e soprattutto la circostanza, decisiva, che il titolo effettivamente posseduto da quest'ultimo – e quindi da valutare ai fini della corretta attribuzione del punteggio (siccome immediatamente verificabile e comprovato in allegato all'istanza) – gli dia diritto, per effetto di quanto limpidamente previsto dall'art. 8 del bando, con cui la decisione invece contrasta, a vedersi riconosciuti 2 punti in luogo del confermato 1.5 da parte della commissione, in spregio all'evidenza dei fatti (!).

L'illegittimità della determinazione adottata, invero, emerge ancora più lampante, ove si consideri che in applicazione del cd. principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità dell'azione amministrativa ed in particolare del divieto di aggravamento del procedimento (Consiglio di Stato sez. IV, 01/07/2013, n. 3542) la Commissione (e per essa l'Amministrazione resistente) era indubbiamente tenuta ad assegnare il punteggio maggiore, a fortiori ben potendo ricorrere al cd. soccorso istruttorio

ex art. 6 della L. n. 241/1990.

Ed infatti, sempre la giurisprudenza, in fattispecie simili a quelle quivi discussa, ha avuto modo di affermare che “deve escludersi che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A.” (Si veda, in termini, di recente Consiglio di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n. 4951) ed ancora che “nell'ambito dei concorsi pubblici, le irregolarità formali della domanda non determinano l'esclusione del candidato. Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio (volto alla rettifica delle dichiarazioni o delle istanze erranee o incomplete) nel caso in cui la domanda di partecipazione contenga mere irregolarità formali che, in quanto tali, non sono idonee ad alterare la procedura diretta alla selezione dei candidati” (in termini, TAR Campania – Napoli, Sez. V, 17 maggio 2021, n. 3250).

Più precisamente, poi, proprio l'adito Tribunale Amministrativo ha avuto modo di chiarire come “è consentita l'attivazione del soccorso istruttorio nei casi che richiedono quantomeno che il ricorrente abbia assolto al minimo onere di diligenza di dichiarare nella domanda di ammissione ad un concorso il titolo di cui chiede la valutazione. Tale istituto, infatti, non è in linea generale attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle procedure” (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 14 giugno 2024, n. 12117).

Ne consegue, quindi, che applicando i citati precetti, la commissione esaminatrice anziché rigettare asetticamente la domanda di correzione presentata dal ricorrente, avrebbe dovuto provvedere all'immediata e doverosa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, verificando, in virtù del titolo correttamente dichiarato nella domanda, e comunque prontamente allegato all'istanza per una rapida verifica, l'effettivo voto di esame conseguito (83/100 in luogo dei 81/100 digitati), così attribuendo al candidato il punteggio esatto corrispondente a punti 2, (invece che 1.5) ed il punteggio totale di 6 punti (anziché 5.5), modificando di riflesso la sua posizione in graduatoria ed inserendolo, come suo diritto, per effetto del voto di esame effettivamente posseduto rispetto al titolo dichiarato, nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

Ciò è ancor più vero, poi, ove si consideri che contrariamente a quanto cripticamente sembra sostenere

la Commissione nell'impugnato verbale del 16.4.2025, la decisione adottata in alcun modo si pone in conformità alla lex specialis ovvero ai criteri di valutazione dei titoli predeterminati dal seggio nelle precedenti sedute e sintetizzate nell'allegato denominato "criteri applicati dalla commissione per l'esame delle domande pervenute", nessuno dei quali contempla/disciplina la fattispecie quivi considerata.

Ed invero, nel richiamato allegato, è prevista solo un'ipotesi di errata indicazione del voto (cfr. par. 2 del richiamato allegato), ovvero nel caso in cui sia stato indicato in maniera errata e/o incompleta "delle informazioni necessarie per la valutazione del punteggio, tale da non poterlo ricondurre al denominatore 60 (se conseguito nel vecchio ordinamento) o 100 (se conseguito nel nuovo ordinamento)", venendo in tal caso prevista per la commissione la facoltà di non attribuire alcun punteggio.

Nel caso che ci occupa, invece, il ricorrente ha indicato il titolo di studio in maniera conforme a quanto richiesto dal bando (con indicazione dell'anno e del denominatore rispondente, ovvero completo di tutti i dati come richiesto dall'art. 8, comma 2, del Bando, richiamato anche dalla commissione), tanto da permettere al seggio di gara di attribuirgli il punteggio, mentre l'errore ha riguardato solo la digitazione del corretto voto finale conseguito, che poteva, anzi doveva, essere "sanato" mediante ricorso alla procedura di soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione statale.

D'altronde, una diversa lettura del chiarimento in esame, tesa ad escludere a priori qualsiasi possibilità di provvedere alla correzione dell'errore mediante ricorso all'invocato procedimento sanante, si porrebbe in contrasto con i principi innanzi enunciati, con conseguente illegittimità in parte qua del richiamato allegato e dei richiamati verbali di commissione.

Valga infine evidenziare che, alla luce dei criteri di computo del punteggio cui l'Amministrazione si è autovincolata con la lex specialis ed i verbali della Commissione di gara, l'illegittima attività di valutazione in discorso è frutto di mera attività vincolata che, pertanto, è senz'altro pienamente sindacabile da codesto Ecc.mo Collegio.

In altri e più semplici termini, si tratta in specie di attribuire al candidato il punteggio a lui effettivamente spettante in virtù del titolo di studi effettivamente posseduto, siccome correttamente indicato nella compilazione della domanda, sebbene con una errata digitazione del voto finale.

Nel concludere, sussiste il diritto del sig. Garau Finore a vedersi riconosciuto da parte dell'Amministrazione resistente il punteggio complessivo di valutazione dei titoli pari a 6 punti (in luogo dei 5.5 attualmente attribuiti) - determinato dalla sommatoria dei 2 punti del titolo di studio con i 4 punti della patente di guida di tipo C posseduta - dovendosi pedissequamente ordinare all'Amministrazione resistente - previa annullamento in parte qua e per quanto occorra degli atti di gara impugnati - di provvedere alla corrispondente variazione/modifica della posizione in graduatoria del ricorrente e conseguente suo inserimento nell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del 16.5.2025, siccome ricompreso tra quei candidati che hanno ottenuto in ex aequo e con uguale merito il punteggio di 6 dichiarato minimo per l'ammissione".

Tali rilevanti profili di illegittimità degli atti presupposti impugnati con il ricorso introduttivo, ovviamente, inficiano, in via riflessa e derivata, come detto, anche la validità degli impugnati provvedimenti conclusivi della procedura concorsuale in esame, nella parte in cui, incautamente, non riconosco al ricorrente la giusta valutazione di 6 punti in ragione dei titoli effettivamente posseduti.

Ciò anche alla luce della specifica giurisprudenza dell'adito Tribunale amministrativo, la quale ha avuto modo di precisare che *“è consentita l'attivazione del soccorso istruttorio nei casi che richiedono quantomeno che il ricorrente abbia assolto al minimo onere di diligenza di dichiarare nella domanda di ammissione ad un concorso il titolo di cui chiede la valutazione. Tale istituto, infatti, non è in linea generale attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione”* (si veda, T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 14/06/2024, n. 12117, ma anche T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 03/06/2024, n. 11268, ove, sulla scia dell'enunciato principio, viene ritenuta doverosa l'attivazione del soccorso istruttorio in quanto l'omessa indicazione del voto di laurea è stata qualificata come un mero errore formale chiaramente riconoscibile e facilmente emendabile con una richiesta di chiarimenti).

Conseguenzialmente, per tutte le ragioni innanzi ripetute ed esplicitate, sussiste il diritto del sig. Garau Finore a vedersi riconosciuto da parte dell'Amministrazione resistente il punteggio complessivo di valutazione dei titoli pari a 6 punti (in luogo dei 5.5 incautamente attribuiti) - determinato dalla sommatoria dei 2 punti del titolo di studio con i 4 punti della patente di guida di tipo C posseduta – dovendosi pedissequamente ordinare al Ministero intimato – previo annullamento *in parte qua e quatenus opus* degli atti di gara impugnati sia con il ricorso introduttivo che con i presenti motivi aggiunti – di ricomprendere il ricorrente tra quei candidati che hanno ottenuto in *ex aequo* e con uguale merito il punteggio di 6 ritenuto minimo per l'ammissione alle prove selettive successive e, quindi, provvedere alla corrispondente collocazione del ricorrente nelle rispettive graduatorie finale di merito e dei vincitori ed idonei del concorso, con attribuzione del corretto punteggio totale ottenuto, pari a 49 punti (6+20+23), in uno al riconoscimento dei diritti e facoltà discendenti da tale corretta rideterminazione del punteggio e posizionamento

in graduatoria.

**II. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.**

Sussistendo i presupposti dell'art. 41 comma 4 c.p.a, con riguardo all'elevato numero di controinteressati, si chiede sin da ora che l'Ecc.mo T.A.R. adito autorizzi la notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., eventualmente mediante la modalità di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione che ha adottato l'atto, nei confronti di tutti coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori ed idonei ed in quella definitiva di merito.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Amministrazione intimata depositi i provvedimenti impugnati e tutti gli atti, anche endoprocedimentali ed istruttori, sulla cui base essi sono stati emanati; in mancanza, se ne disponga l'acquisizione con ordinanza ex artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 104/2010.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti - previa emanazione dei provvedimenti ritenuti necessari rispetto all'incidentale istanza ex art. 41 c.p.a. - dovendosi, per l'effetto, provvedere ad annullare o, comunque, dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010, nei termini di cui in motivazione, gli impugnati provvedimenti, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia ex art. 34, comma 1, lett. e), del C.P.A.

Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al carico delle spese ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 325,00 trattandosi di procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego.

Salvis iuribus.

(avv. Marco Iannaccone)